



CONTRATTO DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE

FRA

la Fondazione Pasotti Cottinelli Onlus, ente gestore della Rsa Pasotti Cottinelli (di seguito per brevità denominata Fondazione) con sede in Brescia Via Grazzine, 6 – C.F. 98077830176 P. I. 03466960176, nella persona del Dr. Renzo Catellani in qualità di Presidente Legale Rappresentante pro tempore,

E

Il/La Sig./sig.ra (di seguito denominati Obbligati) _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ in Via _____

in qualità di

Ospite Parente dell'Ospite (indicare il grado) _____

Tutore (non obbligato) Amministratore di Sostegno (non obbligato)

si stipula il seguente Contratto d'Ingresso per posto autorizzato presso la RSA Pasotti Cottinelli Onlus.

In caso di incapacità dell'ospite e in assenza della figura di Amministratore di sostegno/Curatore/Tutore, gli obbligati si impegnano ad attivare le procedure necessarie per la definizione della figura giuridica appropriata entro 10 giorni dall'ingresso, consegnando, per conoscenza opportuna documentazione del procedimento al Direttore Amministrativo della Fondazione.

PREMESSO

- che la Fondazione è un'unità di offerta socio-sanitaria classificata come Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani autorizzata al funzionamento con validità definitiva per n. 54 posti letto, con provvedimento dell'ASL di Brescia n° HP/04 del 09 Marzo 2009 protocollo n° 0034383, nonché di n. 2 posti



- autorizzati, come da SCIA presentata in Ats Brescia il 09/12/2019 prot. 0124493/2019 e SCIA presentata in Ats Brescia il 30/12/2019 prot. 0000163/2020, accreditata come da DGR n. VIII/6212 del 19/12/2007;
- che la Fondazione è una struttura destinata ad accogliere soggetti anziani non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori di patologie geriatriche, neurologiche stabilizzate;
 - che l'accesso ai posti autorizzati della Fondazione è definito e gestito autonomamente dalla Fondazione stessa;
 - l'ammissione su posti di autorizzati è determinata dalla Fondazione, attraverso una apposita lista;
 - che la Fondazione si avvale per la gestione dei servizi socio sanitari assistenziali della struttura della Società Cooperativa Dolce;
 - che l'ingresso nella Fondazione non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente contratto;
 - che la Fondazione ha verificato al momento dell'ingresso che l'Ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali, assicurando per l'inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

La Fondazione ha disponibili due posti letto autorizzati, che gli stessi sono finalizzati per brevi soggiorni riguardanti convalescenze, riabilitazioni o temporanea mancanza di assistenza domiciliare.

La Fondazione si impegna ad erogare per i posti autorizzati l'assistenza medica e infermieristica interna, mentre resta a carico dell'assistito la fornitura degli ausili per l'incontinenza e di tutti i farmaci e parafarmaci eventualmente necessari, secondo quanto previsto dalla specifica normativa della Regione Lombardia, dalla Carta dei Servizi che unitamente al Codice Etico fanno parte integrante del presente contratto.



ART. 3

Gli obbligati si impegnano:

- a corrispondere alla Fondazione, la retta giornaliera fissata in € 100, da pagarsi mensilmente in via anticipata entro il 5 di ogni mese.
In caso di ricoveri ospedalieri o di uscite temporanee dalla struttura, la Fondazione garantisce il mantenimento del posto senza costi aggiuntivi alla retta giornaliera che comunque dovrà comunque essere corrisposta.
- ad accettare, ora per allora, future variazioni della retta che verranno tempestivamente comunicate per iscritto.

Si precisa che la retta è onnicomprensiva di adeguate assicurazioni.

Restano escluse dalla retta, oltre alle visite specialistiche private, i trasferimenti esterni in ambulanza.

ART. 4

Gli Obbligati sono tenuti con puntualità a comunicare eventuali variazioni, sia dei propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, coordinate bancarie). In caso di ritardi od omissioni graveranno sugli Obbligati le eventuali maggiori spese o danni che si evidenzieranno.

ART. 5

Il contratto, che ha carattere temporaneo decorrerà dal giorno _____ e cesserà per:

- volontà delle parti di recedere dal presente atto;
- impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- inadempimento all'obbligo di pagamento della retta giornaliera secondo quanto disposto dall'art. 9;
- decesso dell'ospite.

ART. 6

Gli obbligati si impegnano, qualora nascesse l'esigenza, ad attivare la procedura del ricorso per l'amministrazione di sostegno per il familiare, secondo quanto previsto dalla L. 6/04.

ART. 7

Gli Obbligati si impegnano a far sì che il familiare non detenga somme di denaro o oggetti preziosi.

La Rsa declina al riguardo ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o furti.



ART. 8

In caso di accettazione, il posto letto si considera impegnato dal momento del contatto telefonico cui seguirà la sottoscrizione con conseguente versamento della retta. La decorrenza avrà inizio dallo stesso giorno di accettazione.

L'ingresso dell'ospite in struttura deve avvenire entro tre giorni dall'accettazione, pena la decadenza al diritto di ingresso.

ART. 9

Gli obbligati hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, inviando comunicazione scritta A/R alla sede della Fondazione, con preavviso di almeno quindici giorni.

Il recesso si perfeziona solo con l'avvenuta uscita dalla struttura a cura e spese degli Obbligati. Fino a quella data gli obbligati sono tenuti al pagamento delle rette secondo le modalità di cui all'art. 3.

ART. 10

In caso di mancato tempestivo pagamento della retta entro il termine previsto dall'art. 3, la Fondazione formalizza diffida nei confronti dell'ospite o degli Obbligati, a mezzo raccomandata A/R.

Qualora si ripettesse il ritardo nel pagamento, l'Ente si riserva il diritto di dimettere l'ospite senza ulteriore preavviso.

In questo caso verrà data tempestiva e formale comunicazione al Comune di residenza, alla A.S.S.T. locale, al medico di medicina generale, affinché le dimissioni avvengano in forma assistita.

ART. 11

Gli aventi diritto possono richiedere la documentazione amministrativa e personale riguardante gli ospiti, sia in vita che defunti.

La richiesta va presentata per iscritto, con apposito modulo da richiedere e riconsegnare all'Ufficio Amministrativo.

La pratica verrà evasa entro una settimana dalla richiesta, senza costi aggiuntivi.

ART. 12

Anche nel caso in cui la qualità del servizio non dovesse essere ritenuta congrua dagli Obbligati, la circostanza non potrà costituire motivo di mancato pagamento della retta.

ART. 13

La Fondazione si riserva il diritto di effettuare spostamenti dalla stanza inizialmente assegnata all'ospite, per motivi organizzativi o funzionali.



ART. 14

Dimissioni per motivi sanitari.

Il Direttore Sanitario, potrà disporre in ogni momento della dimissione dell'Ospite, in alternativa l'inoltro presso centri ospedalieri nel caso in cui le condizioni fossero tali da non permettere l'erogazione dell'assistenza dovuta o presentassero pericoli o rischi per gli altri ospiti.

ART. 15

Non appropriatezza del ricovero.

Mensilmente il Direttore Sanitario, a suo insindacabile giudizio, valuterà la possibilità di prolungare ulteriormente il ricovero in funzione delle condizioni fisiche, psichiche dell'ospite, oltre che delle sue attitudini alla socializzazione in un ambiente di comunità.

ART. 16

Al momento della firma del presente contratto, verranno consegnate agli Obbligati copia del Regolamento Interno della struttura e copia della Carta dei Servizi.

ART. 17

Gli Obbligati si impegnano a consegnare al momento dell'ingresso dell'ospite nella Struttura i seguenti documenti:

- ❑ certificato del medico curante;
- ❑ dichiarazione del medico curante attestante che l'interessato è esente da malattie infettive ed è in grado di vivere in comunità;
- ❑ documentazione sanitaria precedente;
- ❑ prescrizione di farmaci;
- ❑ tesserino sanitario;
- ❑ eventuale verbale di invalidità;
- ❑ documento d'identità valido e codice fiscale;

ART. 18

Gli obbligati autorizzano la Fondazione ad utilizzare tutti i canali informatici autorizzati tra cui il CRS-SISS, per espletare tutte le pratiche richieste dalla Regione Lombardia e dalla A.T.S. di Brescia.

ART. 19

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si rimanda a quanto specificato nella Carta dei Servizi.



In particolare si precisa che il Responsabile dei dati per la parte amministrativa è il Legale Rappresentante, per la parte sanitaria il Responsabile Sanitario.

ART. 20

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti nuove condizioni per lo svolgimento dei servizi erogati.

ART. 21

In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull'eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il Foro di Brescia.

Il contratto non può essere ceduto senza il consenso delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia,

Il Legale Rappresentante
Dr. Renzo Catellani

L'Ospite (se in grado)

Gli Obbligati per presa visione (grado di parentela)

Il Tutore/Amministratore di Sostegno/Curatore